



IL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

VISTO l'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di P.S., approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773, così come modificato dal comma 540 dell'art. 1, legge 23 dicembre 2005, n.266 e il comma 1 dell'art. 195 vigente del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 6.5.1940 n. 635, in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco della Città e Provincia di Firenze, a tutela del pubblico interesse sono vietati i seguenti giochi:

TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

CARTE

Baccarat, Banco, Banco fallito, Bassetta o Camuffo, Bazzica, Bestia, Biribisso, Briseola francese, Chemin de fer, Cocco, Cocincina, Conchino, Domino, Escarté, Fante di picche, Faraone, Football, Goffo, Lasquet o Ianzicheneco, Macao o del nove, Maus, Mazzetto, Mercante in fiera, Mignon, Naso, Piattello, Pifocchetto, Poker, Poker sportivo "Texas Hold'em", Pozzetto, Primera, Punto, Quindici, Quaranta, Ramino, Ruletta, Sette e mezzo, Stoppa, Trenta, Trentuno, Trentacinque, Trentaquaranta, Trentasei, Turchinetto, Undici e mezzo, Ventuno, Zecchinetta.

BILIARDO

Baccarat con birilli, Battifondo o banco, Bazzica, Biliardino francese, inglese, russo e turco, Bismark, Buchette, Bazzica, Campanello, Caratella, Giardinetto, Gioco del tre e del nove, Macao con birilli, Nove, Parigina, Pariglia, Rosso e bianco o Rosso e nero, Turco inglese.

ALTRI GIOCHI

Bella o bella bianca o bella birinca, Cavallini, Carosello, Dadi, Dado con sedici poste, Fiera, Gibellino, Morra, Passatella, Riffa, Roulette, Testa o croce, Tombola e lotterie (salvo i casi stabiliti dalla legge), Tornello, Tre campanelle, Tre carte, Tre dadi scantonati, Viroto.

SONO VIETATI TUTTI GLI ALTRI GIOCHI CON CARATTERISTICHE ANALOGHE A QUELLI SOPRA INDICATI NON COMPRESI NELLA PRESENTE TABELLA.

APPARECCHI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI
DA TRATTENIMENTO O DA GIOCO DI ABILITA' - VIDEOGIOCHI

- E' vietato organizzare e gestire scommesse fuori dai casi previsti dalla legge.
- Sono vietati tutti gli apparecchi per il gioco d'azzardo, anche non compresi nella presente tabella.
- Gli apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o anche in parte le sue regole fondamentali.



- Tutti gli apparecchi devono essere privi di congegni atti a modificarne o alterarne a qualsiasi titolo il funzionamento.
- Sono vietati tutti gli apparecchi che, durante lo svolgimento della partita, consentano l'introduzione di un'ulteriore moneta.
- Sono altresì vietati l'installazione, il collegamento e l'uso di congegni che prevedono l'accumulo di premi.
- Ai sensi dell'art. 110, comma 7, lettera b) del TULPS è vietato ai minori di anni 16 l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento o da gioco di abilità.
- E' vietato ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6, art. 110 del TULPS.
- E' vietata l'installazione di apparecchi di tipo audiovisivo contenenti sequenze particolarmente crude o brutali con scene di violenza nocive allo sviluppo psicologico dei minori di anni 18, o che possano indurli a forme imitative sia che partecipino o che siano spettatori.
- Sono vietati gli accordi decisi di volta in volta fra giocatori ed esercenti che possano consentire la vincita di un qualsiasi premio in natura o in denaro.
- Nei giorni di lezioni scolastiche è vietato consentire l'accesso e l'uso di tutti i tipi di gioco fino alle ore 13.00 ai minori di anni 16.
- La presente tabella deve essere esposta in luogo ben visibile in tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati autorizzati a praticare il gioco.
- Tutti gli apparecchi devono consentire l'immediata verifica da parte delle Forze dell'Ordine.

SANZIONI

A carico dei contravventori, indipendentemente dalla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 718 e segg. del codice penale e delle altre leggi speciali, saranno adottati i correlativi provvedimenti amministrativi previsti dall'art. 110 T.U.L.P.S.; per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente tabella saranno inoltre applicate le sanzioni amministrative previste dagli artt. 9, 17 bis e ter del T.U.L.P.S.

Firenze, 14 MAR. 2014

